

**Sez. 1 Civile , Sentenza n. 16553 del 14 Luglio 2010 (Rv. 614078)**

*Presidente: Vitrone U. Estensore: Dogliotti M. Relatore: Dogliotti M. P.M. Pratis P. (Conf.)*

Proc. Gen. Rep. c/o Corte Appello Milano *contro* Di Lorenzo ed altro

(Cassa con rinvio, App. Milano, 03/11/2008)

002 ADOZIONE - 027 PROCEDIMENTO - IN GENERE

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE  
- Nomina di un avvocato al minore - Necessità - Potere di nomina - Rappresentante legale del minore -  
Nomina di tutore avvocato - Rappresentanza e difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. - Ammissibilità.

Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.